



Giovedì 10/10/2024

CNF: è illecito deontologico registrare la conversazione con un collega

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf).

Tale illecito, infatti, può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia, ex ante, meri fini perlopiù illustrativi.

Così il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 142 del 22 aprile 2024.

<https://www.codicedeontologico-cnf.it>